

UFFICIO STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA

Con il presente contributo si ricapitolano le variazioni che sono intervenute dopo le "manovre economiche" di luglio ed agosto 2011 nel settore previdenziale. Vediamo dunque le novità per settore.

ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER IL DIRITTO A PENSIONE

L'Art. 18 c. 4 della L. 111/2011 – conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 98 del 6.7.2011 ha modificato il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall'art. 12 commi 12 bis e 12 ter della L. 122/2010. L'adeguamento automatico dell'età pensionabile, legato alla speranza di vita individuata dall'ISTAT, previsto in un primo momento a partire dal 2015, è stato **anticipato al 1.1.2013**. Pertanto da tale data valgono i seguenti requisiti:

REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA	REQUISITO PENSIONE DI ANZIANITA' (sistema delle quote)
65 anni e 3 mesi	-61 anni e 3 mesi + 36 anni di contribuzione -62 anni e 3 mesi + 35 anni di contribuzione QUOTA 97 + 3 MESI

Con la suddetta normativa lo slittamento di 1 anno per accedere al trattamento pensionistico, la c.d. "finestra mobile", non riguardava il personale del comparto scuola. Su questo argomento è possibile consultare la **nota operativa INPDAP n. 27 del 21.7.2011**.

N.B. **Per il 2012** nulla risulta cambiato. Pertanto per la pensione di anzianità vale ancora la "quota" 96 ovvero 60 anni età +36 di contributi o 61 anni di età +35 di contributi da maturare entro il 31.12.2012.

RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO DI LAVORO AL COMPIMENTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI 40 ANNI

La norma (art. 72 c. 11 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008) che prevedeva per l'Amministrazione la possibilità di risolvere d'ufficio il rapporto di lavoro, con preavviso di 6 mesi, al compimento dell'anzianità massima contributiva pari ad anni 40 sino al 2011 è stata – ai sensi dell'art. 1 c. 16 del D.L. n. 138 del 13.8.2011 convertito nella L. 148 del 14.09.2011 – **prorogata anche per gli anni 2012-2013 e 2014**.

RICHIESTA DI PERMANENZA IN SERVIZIO PER UN BIENNIO OLTRE IL 65^ ANNO DI ETÀ'

Con l'art. 1 c. 17 del D.L. n. 138 del 13.8.2011 convertito in Legge con modificazioni nella L. 148 del 14.09.2011 sono state apportate modifiche letterarie al testo, che rafforzano però la potestà dell'Amministrazione nell'accogliere o meno la richiesta, delle norme già in vigore (art. 16 c. 1 del D.Lvo 503/92 - c. 5 Art. 509 D. Lvo 297/94 e c. 7 Art. 72 L. 133/2008). Pertanto al raggiungimento dei 65 anni di età (uomo e donna) il dipendente può dare **la propria disponibilità** (e non più richiedere) al trattenimento in servizio per ulteriori 2 anni e cioè fino al 67° anno di età. **La disponibilità va presentata entro i 12 mesi** prima del compimento dei 65 anni di età (31.08.2011)* ed è data facoltà all'amministrazione di trattenere in servizio il dipendente in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Queste esigenze vengono normalmente determinate dalla C.M. applicativa della Direttiva Ministeriale sulle cessazioni dal servizio. Negli ultimi anni il MIUR ha precluso la possibilità di restare in servizio al dipendente che si trovi in una classe di concorso o profilo professionale in situazione di esubero o che raggiunga l'anzianità contributiva di anni 40 nel biennio interessato per ottenere il mantenimento in servizio.

* **In pratica il termine è già superato.**

"FINESTRA MOBILE" POSTICIPO DEL TERMINE PER ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Con l'art. 1 c. 21 del D.L. n. 138 del 13.8.2011 convertito con modificazioni nella L. 148 del 14.09.2011 è stata introdotta anche per il personale del comparto scuola la c.d. "finestra mobile".

Gli effetti decorrono dal 1.1.2012, ed a seguire per gli anni successivi, ferma restando la sola finestra di uscita prevista al 1° settembre di ogni anno. Si introducono finestre differenziate:

- **chi matura i diritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre** potrà cessare con contestuale accesso al trattamento pensionistico il 1° settembre dell'anno successivo. Ad esempio chi matura tali diritti tra il 1° settembre e il 31.12.2012 andrà in pensione dal 1.9.2013 e da tale data percepirà il trattamento pensionistico.

- **chi matura i diritti tra il 1° gennaio ed il 31 agosto** potrà cessare al 1° settembre del medesimo anno ma, in tal caso, dovrà attendere un anno prima di accedere al trattamento pensionistico rimanendo di fatto senza alcuna retribuzione (pensione o stipendio). Ad esempio chi matura i diritti tra il 1° Gennaio 2013 ed il 31 agosto 2013 potrà andare in pensione il 1.9.2013 ma percepirà la pensione dal 1.9.2014. Il dipendente sarà di conseguenza costretto a rimanere in attività un ulteriore anno scolastico.

Questo sanziona di fatto una grossa disparità di trattamento tra chi matura i diritti nel medesimo anno scolastico.

Resta ferma l'applicazione della precedente disciplina (senza finestre mobili) per tutti coloro che maturano i diritti per il trattamento pensionistico entro il 31.12.2011.

DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DEL TFS (BUONUSCITA)

Con l'art. 1 c. 22 e 23 del D.L. n. 138 del 13.8.2011 convertito in Legge 148 del 14.09.2011 è stato modificato il termine per la liquidazione del TFS stabilito a suo tempo dall'art. 3 del D.L. 79/97. In pratica:

- il dipendente che va in pensione per anzianità (c.d. quote) avrà pagata la sua buonuscita dopo **24 mesi** anziché 6 mesi

- il dipendente che va in pensione per raggiunti limiti di età (65 anni e 65 anni e 3 mesi dal 2013) o per anzianità contributiva di anni 40 avrà pagata la sua buonuscita dopo **6 mesi** anziché 3 .

Tali norme non riguardano chi è andato in pensione al 1.9.2011 e chi matura i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011. Sono fatti salvi anche i casi di cessazione per inabilità derivante o meno da causa di servizio e per decesso del dipendente.

In conclusione occorre far presente che essendo la situazione politico/normativa in continua evoluzione, potrebbero verificarsi ancora interventi normativi che riguardino il sistema previdenziale

Come è abitudine di questo Ufficio sarà predisposto anche per il 2012 un vademecum per la "pratica pensione" nei tempi in cui la successiva Direttiva Ministeriale stabilirà.

IL RESPONSABILE

Stefano Giorgini